

# Nuove regole unionali per i Moca in plastica

Cosa prevede il regolamento (UE) 2025/351

di *Manuel Foglia*

Chimico ed Esperto di Sicurezza dei Materiali

**Le disposizioni stabilite per garantire la sicurezza dei materiali plastici destinati ad entrare in contatto con gli alimenti**

18

Un passo importante per migliorare la sicurezza dei materiali plastici destinati al contatto con alimenti: così può essere definita la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del regolamento 2025/351, avvenuta lo scorso 21 febbraio, recante modifica del regolamento (UE) 10/2011 sui materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Moca), del regolamento (UE) 2022/1616 relativo agli oggetti di materia plastica riciclata e del regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione. Una legge che affronta svariate questioni fondamentali per il mondo dei Moca, a partire dalla purezza delle materie prime impiegate per realizzarli, fino ad arrivare ai temi del riciclo, del riutilizzo e della rilavorazione di sottoprodotti, introdu-

cendo, tra l'altro, novità di rilievo sulla potenziale presenza di contaminanti, sull'etichettatura, sulle dichiarazioni di conformità necessarie per la commercializzazione dei prodotti destinati al contatto con alimenti e persino sulle procedure di controllo che le autorità potranno adottare.

Dopo il bando del Bpa risalente allo scorso dicembre, che ha interessato la quasi totalità dei materiali destinati a entrare in contatto con sostanze d'uso alimentare, il nuovo regolamento europeo rappresenta certamente un'ulteriore sfida con cui gli operatori del settore sono chiamati a confrontarsi, affinché i propri prodotti immessi sul mercato possano essere ritenuti conformi alle più recenti disposizioni.

## Il nuovo concetto di "elevato grado di purezza"

Idrocarburi policiclici aromatici, ftalati, bisfenoli, metalli pesanti sono solo alcuni tra le centinaia di contaminanti chimici che svariati studi, tra cui quello pubblicato<sup>1</sup> lo scorso settembre sul "Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology", sostengono possano migrare dagli articoli utilizzati per conservare, elaborare, confezionare e servire i prodotti alimentari.

<sup>1</sup> Vedi [www.nature.com/articles/s41370-024-00718-2](https://www.nature.com/articles/s41370-024-00718-2)




Ma anche antiossidanti sintetici ed oligomeri, ovvero sostanze di cui poco si sa circa i potenziali effetti negativi che possono avere sull'organismo umano, in quanto non ancora sufficientemente studiati. Sostanze, tuttavia, riscontrate sempre più frequentemente in campioni biologici umani, come urina, sangue e latte materno, a fronte di studi che mettono in luce lacune significative nei dati di biomonitoraggio e tossicità.

Dati tanto solidi da spingere l'associazione Zero Waste Europe, con il sostegno di altre 50 organizzazioni, a pubblicare una lettera aperta<sup>2</sup> indirizzata alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con l'intento di convincerla a prendere misure immediate e rivedere con urgenza l'attuale legislazione riguardante i materiali destinati al contatto con alimenti, ritenuta "un fallimento normativo". Nella lettera si sostiene

apertamente che sono stati rintracciati oltre 70 agenti cancerogeni in Moca acquistati in svariati mercati, tra cui quello dell'Unione europea, che si sta assistendo ad un aumento dei tassi di cancro, infertilità e malattie metaboliche come il diabete di tipo 2 e che vi sarebbero crescenti prove di rischi per la salute associati ad alcuni materiali alternativi introdotti dopo l'avvento della direttiva sulla plastica monouso (la cosiddetta direttiva Sup). È in questo scenario che agisce il nuovo regolamento (UE) 2025/351, introducendo il concetto di "elevato grado di purezza" per i materiali plastici al fine di garantire un altrettanto elevato livello di tutela della salute umana.

Il focus riguarderebbe principalmente le impurezze potenzialmente contenute nei materiali usati per produrre Moca, ovvero quelle sostanze che, pur non intenzionalmente aggiunte da chi realizza

<sup>2</sup> Vedi <https://zerowasteurope.eu/library/safety-of-food-contact-materials-joint-open-letter/>



polimeri, possono rappresentare un rischio inconsapevole per i consumatori; un concetto del tutto nuovo, basato sul principio, stabilito dall'Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa), secondo cui quanto più elevata è l'esposizione dei consumatori ad una sostanza a causa della sua migrazione nei prodotti alimentari, tanto maggiore sarà la quantità di dati tossicologici necessari perché possa essere ritenuta sicura, inclusi eventuali dati sulle prove di genotossicità (ovvero la capacità di tale sostanza di danneggiare il Dna delle cellule).

## Il riciclo e la rilavorazione di sottoprodotti

Un tema, quello della purezza, che si ritrova nel nuovo regolamento anche con riferimento ai materiali riciclati, sempre più impiegati a contatto con alimenti, complici la direttiva Sup e il tema della sostenibilità. A tal proposito, dall'“Osservatorio Packaging del Largo consumo”, lo strumento realizzato da Nomisma per studiare il tema del packaging dal punto di vista della sostenibilità ambientale, è emerso che l'80% dei consumatori valuta la sostenibilità prioritaria nelle scelte alimentari.


Secondo l'Efsa<sup>3</sup>, tuttavia, i Moca in plastica riciclata possono comportare rischi per la salute umana a causa della contaminazione con sostanze provenienti da un uso precedente e/o da altri rifiuti.

Non a caso, il regolamento europeo (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari impone, già da qualche anno, che il rischio di contaminanti accidentali venga minimizzato e che gli operatori del settore siano in grado di garantire una tracciabilità completa del materiale plastico riciclato lungo l'intero processo produttivo.

Ma la nuova legge alza ulteriormente il tiro. In questo caso, il requisito dell'“elevata purezza” interessa, come ben precisato nel testo di legge, eventuali sostanze aggiunte durante il processo di riciclaggio e potenziali intermedi di reazione; in altre parole, non grava sulle sostanze contenute nell'input e che rimangono nell'output del processo di decontaminazione dei rifiuti di materia plastica.

La questione della sostenibilità riappare ancora nella nuova legge quando si parla di ritagli e scarti produttivi, inevitabili durante la realizzazione di oggetti in plastica: consentire la rilavorazione di questi sottoprodotti può contribuire a ridurre la presenza di materiali di fabbricazione altrimenti inutilizzabili. In questo senso, il regolamento, intervenendo sul regolamento (CE) 2023/2006 inerente alle buone pratiche di fabbricazione, dispone che eventuali scarti destinati ad essere rilavorati debbano essere raccolti separatamente dai rifiuti, utilizzando un sistema chiuso di tubazioni o a nastro destinato unicamente a tale scopo, oppure in bidoni, sacchetti o altri contenitori puliti designati.

<sup>3</sup> Vedi [www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/plastics-and-plastic-recycling](http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/plastics-and-plastic-recycling)



Contenitori che, per evitare contaminazioni di qualsiasi tipo, debbono necessariamente essere chiusi non appena sono completamente pieni.


## Il tema del riutilizzo

Tra i temi più controversi ritroviamo certamente quelle legato al riutilizzo. La direttiva Sup scoraggia l'uso di oggetti di materia plastica

monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, a causa dell'impatto che hanno sull'ambiente e per tale ragione sempre più prodotti sono progettati per un uso ripetuto. Tuttavia, questo tipo di impiego e le pratiche di pulizia ad esso associate (svariati cicli di lavaggio in lavastoviglie, per esempio) possono comportare un deterioramento del Moka, con un conseguente aumento, nel corso del tempo, dei livelli di migrazione di componenti che possono costituire un pericolo per la salute umana.

Una degradazione che può essere accompagnata da vari segnali, ad esempio incrinature e crepe superficiali, bolle, delaminazione, restringimento o altre deformazioni, ingiallimento o decolorazioni permanenti, oppure la perdita di lucentezza o trasparenza. Segni che l'utilizzatore (sia che si tratti di un consumatore o di un'attività commerciale) dovrebbe essere in grado di individuare tempestivamente.

Per questo motivo, per prevenire l'uso di oggetti di materia plastica deteriorati, il fabbricante o qualsiasi altro operatore responsabile dell'immissione sul mercato dell'oggetto di materia plastica finito destinato a venire a contatto con i prodotti







alimentari dovrà essere in grado di fornire agli utilizzatori informazioni su come prevenire o rallentare il deterioramento e i cambiamenti che lo identificano.

A tal proposito, gli operatori, oltre ad assicurare una composizione e una progettazione dell'oggetto tali da garantire che non si verifichi alcun aumento della migrazione di sostanze nel prodotto alimentare quando sottoposti a cicli di utilizzo successivi, dovranno fornire ai consumatori, tramite etichettatura:

- istruzioni adeguate volte a rallentare il deterioramento dell'oggetto;
- una descrizione dei cambiamenti osservabili dell'oggetto che possono indicare il deterioramento dell'oggetto o del materiale;
- un'avvertenza nel caso in cui danni specifici o un uso improprio prevedibile causino un aumento della migrazione o facciano sì che l'oggetto diventi altrimenti inadatto a un ulteriore uso a contatto con i prodotti alimentari.

## Maggiore trasparenza e controllo da parte delle autorità

Le autorità di controllo avranno un ruolo chiave nell'applicazione delle nuove norme, ma soprattutto avranno a disposizione un maggiore campo di azione. Viene concesso, infatti, il diritto di prelevare campioni in qualsiasi fase della produzione per verificare la conformità, ivi comprese sostanze e materiali di partenza (in gergo tecnico, gli intermedi).

Gli operatori economici sono inoltre chiamati a fornire documentazione dettagliata sulle sostanze e sui materiali utilizzati, compresa la loro origine e le relative prove di conformità. Documentazione che dovrà dimostrare anche la rispondenza alle norme relative all'elevato livello di purezza introdotte dal regolamento nonché l'adozione di sistemi di assicurazione della qualità più rigorosi, in particolare per i materiali plastici riciclati e rilavorati. Da ultimo, la quantità di informazioni trasmesse lungo la filiera produttiva dovrà essere più estesa

rispetto al passato: anche l'identità delle sostanze non aggiunte intenzionalmente al polimero (Nias) dovrà essere riportata nelle dichiarazioni di conformità, qualora tali composti siano presenti in quantità tale da potere causare la non conformità del prodotto finito.

Secondo la Commissione europea, ai fini della sicurezza dei consumatori, la transizione verso la piena conformità al regolamento dovrebbe avvenire nel modo più efficiente e nel minor tempo possibile. Tuttavia, non è trascurabile il fatto che le misure introdotte dalla nuova legge siano in parte rivoluzionarie rispetto a quanto visto finora; pertanto, sono concessi periodi transitori di rilievo: le aziende dovranno adeguarsi ai nuovi standard entro il 16 settembre 2026, periodo entro il quale potranno ancora essere immessi sul mercato materiali conformi alla normativa precedente.

I commercializzatori di prodotti intermedi e sostanze non conformi al regolamento dovranno invece informare gli utilizzatori di tali prodotti già a partire dal 16 dicembre 2025.

